

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 275

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2006

Modificazioni della disciplina in tema di assegnazione della
casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto di abitazione attribuito ad uno dei coniugi dalla sentenza di separazione, o dai provvedimenti presidenziali che ne anticipano il contenuto, deve ritenersi un diritto non reale, ma personale.

La giurisprudenza l'ha più volte definito «atipico diritto personale di godimento» (Corte di Cassazione, Sezione I, n. 11630 del 19 settembre 2001, Corte di Cassazione, Sezione I, n. 5455 dell'8 aprile 2003). L'atipicità deriva dal fatto che esso non si identifica con il diritto di abitazione disciplinato dagli articoli 1022 e seguenti del codice civile, ma ha caratteristiche proprie.

Il presupposto di base che consente al giudice di assegnare in uso la casa coniugale nel giudizio di separazione è costituito dall'esistenza di figli minori affidati al richiedente o di maggiorenni conviventi con lo stesso.

Sia nella normativa della separazione che in quella del divorzio (ed ora in quella comune dell'affido condiviso), infatti, l'attribuzione è prevista nell'articolo che disciplina i provvedimenti relativi ai figli e non i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Allorché questo presupposto sussiste, l'assegnazione della casa non è automatica, ma subordinata alla valutazione degli ulteriori elementi indicati dalla norma, vale a dire le condizioni economiche delle parti ed il favore per il coniuge più debole.

In base ad essi, la casa può non essere assegnata e rimanere al coniuge che ha altrimenti diritto su di essa.

Condizioni economiche e *favor* per il debole non sono pertanto criteri alternativi, che possano consentire l'assegnazione in assenza di figli, ma criteri suppletivi che entrano successivamente in gioco per garantire un migliore equilibrio tra le parti, evitando,

ad esempio, che un genitore milionario, con il quale conviva il figlio maggiorenne, abbia automaticamente diritto all'assegnazione della casa di proprietà dell'altro genitore, anche se questi non possieda nessun altro reddito o bene.

La Corte di Cassazione ha affermato che la disposizione che attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento sull'immobile, ha carattere eccezionale e non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.

Ove infatti il diritto di abitare la casa non fosse collegato all'esistenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, esso sarebbe a tempo indeterminato e, in violazione di principi costituzionali, svuoterebbe il contenuto del diritto di proprietà.

Alcune sentenze e parte della dottrina hanno tentato di giustificare l'assegnazione in uso della casa coniugale al coniuge più debole, privo di figli, sotto un differente profilo, ai sensi dell'articolo 156 del codice civile (rapporti patrimoniali tra i coniugi) o dell'articolo 6, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, vale a dire come parte del contributo al mantenimento, nel presupposto che questo possa essere disposto anche in natura.

La giurisprudenza di legittimità si è opposta anche a questa soluzione affermando che la disposizione che prevede il diritto di abitazione «ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole, sicché essa non è applicabile, neppure in via di interpretazione, al coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento; né a

quest'ultimo l'abitazione nella casa familiare può essere assegnata in forza dell'articolo 156 codice civile, che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.» (Corte di Cassazione, Sezione U, n. 2494 del 23 aprile 1982).

Questa posizione non è peraltro condivisa da tutta la giurisprudenza.

Alcune sentenze hanno cercato di superare il rilievo secondo cui, in assenza di figli, l'assegnazione assumerebbe carattere tendenzialmente definitivo, così svuotando il diritto di proprietà, prevedendola solo durante il giudizio di separazione, senza possibilità di conferma con la sentenza, oppure prevedendo comunque una scadenza, legata alla successiva divisione dei beni della comunione.

Altre hanno interpretato diversamente l'inciso «spetta di preferenza», desumendo da esso che l'assegnazione al coniuge affidatario è facoltativa e, quindi, il giudice può comunque assegnare l'immobile prescindendo da tale presupposto.

La maggioranza dei giudici, anche di merito, è invece attestata sulla posizione che nega in modo assoluto la possibilità di assegnare la casa in assenza di figli.

Tra le sentenze «non allineate», animate dalla preoccupazione di difendere comunque la posizione del coniuge più debole, si richiama innanzi tutto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, del 9 maggio 1997, n. 4061, secondo cui: «In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario dei figli minori (e, quindi, al di fuori del caso contemplato dall'articolo 155, comma quarto, codice civile), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una com-

ponente in natura dell'obbligo di mantenimento dell'uno a favore dell'altro».

Appare in tal senso significativa anche la sentenza della del'11 aprile 2000, n. 4558, con la quale la Corte di Cassazione, Sezione I, ha chiarito che «l'assegnazione della casa familiare s'inserisce in un duplice contesto: in presenza di figli spetta di preferenza e ove sia possibile (e quindi non necessariamente) al coniuge cui vengono affidati i figli medesimi (articolo 155, quarto comma, codice civile); in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri nel quadro dell'articolo 156, primo comma, codice civile.

Nella prima ipotesi - continua la Corte - «poiché si tratta di provvedimenti da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice del merito (cui compete tutelare tale interesse) può disporre al riguardo anche in mancanza di una specifica domanda di parte, previa acquisizione degli elementi fattuali necessari per decidere. Nel secondo caso, poiché si tratta di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, l'assegnazione della casa familiare presuppone un'apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento».

La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno, con la sentenza n. 166 del 6 maggio 1998, chiarire che la tutela dell'interesse della prole rappresenta, infatti, la *ratio* in forza della quale il legislatore, prevedendo la disciplina circa l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi, ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non assoluto, indicato dal quarto comma dell'articolo 155 codice civile.

Nella giurisprudenza sembra dunque prevalere, al di là delle diversità, l'orientamento secondo il quale, se vi sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa «può» essere affidata al coniuge che non è proprietario, né titolare di diritti su di essa. Se non vi sono figli, la

casa resta al coniuge proprietario o titolare e non può essere assegnata.

Questi principi, tuttavia, non esauriscono il tema, in quanto ulteriori considerazioni possono essere svolte in ordine all'ipotesi in cui i coniugi siano entrambi proprietari del bene (fattispecie tipica in regime di comunione legale) ed all'ipotesi in cui la casa sia di proprietà di terzi.

In definitiva, l'esistenza di contrasti giurisprudenziali e di evidenti lacune rendeva necessario, già prima dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di affido condiviso, un intervento del legislatore.

Con la legge predetta, l'intervento è divenuto ancor più indifferibile, perché il nuovo articolo 155-*quater* del codice civile ha in-

trodotto un principio non condivisibile e, per di più, in forma senz'altro errata: la perdita del diritto da parte del genitore assegnatario (di solito la moglie) al godimento della casa coniugale, se convive con un terzo. In particolare, la formula secondo cui: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti (...)» ha creato disorientamento tra gli interpreti.

Il presente disegno di legge, orientato in primo luogo alla esplicita correzione di tale disposizione di legge, altrimenti lasciata alla soluzione per via interpretativa, vuole altresì essere un'occasione per risolvere ulteriori aspetti di questo problema già da tempo evidenziati dalla dottrina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 156-*bis* del codice civile, è introdotto il seguente articolo:

«Art. 156-*ter*.

(Assegnazione della casa familiare)

Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa.

Nell'emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.

In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni ed economicamente indipendenti.

In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può essere superiore a nove anni. Questa disposizione si

applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.

Ove non ricorrano, sotto gli indicati profili, i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Tale provvedimento non è opponibile ai terzi. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.

Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modificano sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché, in presenza di figli, ai procedimenti tra genitori non coniugati relativi alle disposizioni in favore dei figli stessi».

Art. 2.

1. All'articolo 155-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in tema di residenza»;
- b) il primo comma è abrogato.

2. L'articolo 6, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

